

Allegato “C” al n. 31911/15770 di Repertorio

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “LA ROTONDA A.P.S.”,

Art. 1) Costituzione, denominazione, sede e durata.

È costituita l’associazione

“LA ROTONDA A.P.S.”

(di seguito l’”*Associazione*”).

L’Associazione ha sede in **Comune di Baranzate**.

Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello statuto. Il consiglio direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede principale nell’ambito dello stesso comune, informando in tempi congrui tutti gli associati ed istituire sedi secondarie anche in altri Comuni,

L’Associazione ha durata illimitata.

Art. 2) Scopo e Attività Istituzionali

L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, di cui all’art. 5, comma 1 lett. a), b), c) d), e), h), i), j), k), p) q) r), u), v), w) e z), del D.Lgs. 117/2017 quali:

- interventi a carattere socio educativo rivolti alla popolazione con fragilità socio economiche in particolare del territorio di Baranzate. L’Associazione, attraverso una presa in carico e un accompagnamento complessivo della persona, si propone di sostenere il recupero di una rinnovata autonomia e la fuoriuscita da percorsi di assistenza;
- erogazione di beni alimentari e sostegni economici finalizzati al contrasto della povertà materiale dei beneficiari;
- interventi di sostegno alla salute e al benessere delle persone prese in carico quali ad esempio formazioni e informazioni sulla prevenzione e corretti stili di vita, erogazione di voucher salute a sostegno di prestazioni sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, organizzazione di laboratori sulla salute e l’igiene personale rivolti a bambini e ragazzi in età scolare, gruppi di sostegno alla maternità, sportelli psicologici, case management sanitario, sostegno alla genitorialità;
- gestione di progetti di alternanza scuola lavoro in collaborazione con istituti superiori del territorio, organizzazione di festival/workshop/summer school/iniziativa pubbliche volte a trasmettere conoscenza e competenza a studenti universitari/giovani/adulti su temi quali a titolo esemplificativo cittadinanza attiva, inclusione lavorativa di persone fragili, intercultura, progettazione sociale e povertà;
- produzione di materiali di approfondimento e ricerca sui temi dell’impatto sociale prodotto dalle attività promosse da Rotonda e su temi di forte rilevanza sociale quali ad esempio, povertà alimentare e salute, disagio giovanile, inclusione e comunità, housing sociale, intercultura e povertà educativa;
- organizzazione di attività socializzanti ed eventi a carattere comunitario anche rivolti ad adulti ed anziani e di valorizzazione delle diverse culture presenti sul territorio;
- organizzazione di eventi di promozione del volontariato e della cultura dell’azione civica finalizzata alla promozione della cittadinanza attiva;

- produzione di podcast sui temi di rilevanza sociale e programmi radio online anche ad opera dei minori ed adolescenti inseriti nei progetti di contrasto alla dispersione scolastica;
- organizzazione e gestione di attività di accoglienza sociale presso le strutture a disposizione dell'associazione;
- progetti di accompagnamento scolastico o pomeridiano finalizzati al contrasto della povertà educativa minorile e/o adolescenziale in collaborazione con Istituti e servizi territoriali e agenzie educative;
- organizzazione di attività e laboratori ludico ricreativi e artistici rivolti ai minori o adolescenti del territorio finalizzati all'offerta di occasioni di formazione e crescita in contesti sia scolastici sia extrascolastici.
- organizzazione di laboratori anche artistici o culturali finalizzati alla prevenzione di bullismo e cyberbullismo;
- organizzazione e gestione di formazioni finalizzate all'accrescimento di competenze di minori e adulti con disagio socio economico o fragilità psichica per facilitare inclusione lavorativa;
- sostegno economico di borse lavoro a favore di persone con disabilità o fragilità socio economica, con particolare attenzione all'inclusione lavorativa delle donne;
- attività di housing sociale finalizzata a dare un alloggio a famiglie o individui in situazione di fragilità. Attivazione di una rete di alloggi finalizzati all'inserimento di donne con figli minori.
- organizzazione di attività finalizzate all'emersione del bisogno abitativo nel territorio e all'accompagnamento delle persone verso soluzioni abitative autonome;
- organizzazione e gestione di attività finalizzate all'inclusione delle persone migranti quali ad esempio attività di scuola di italiano, percorsi di socializzazione e conoscenza dei servizi del territorio;
- organizzazione e gestione di attività di cessione gratuita di beni alimentari e prodotti di prima necessità a individui e famiglie in situazione di difficoltà socio economica;
- erogazione di sostegni economici finalizzati all'evitare lo scivolamento in povertà conclamata di individui e famiglie in carico;
- organizzazione di attività volte alla promozione della cultura della legalità e dell'attivazione civica in contesti di particolare disagio sociale anche in collaborazione con le istituzioni del territorio;
- apertura di spazi e laboratori di dialogo e mediazione sociale con particolare attenzione alle realtà condominiali e ai contesti comunitari;
- promozione di attività di formazione sui temi di particolare interesse civico quali la cultura dell'inclusione e la riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai servizi con particolare attenzione alla condizione femminile, promozione della cultura delle pari opportunità;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati trasformandoli in contesti di sviluppo e inclusione per la comunità, riutilizzo di beni confiscati alla criminalità per finalità sociali quali ad esempio housing sociale per persone fragili e/o spazi comunitari;
- promozione, organizzazione e partecipazione a comunità energetiche rinnovabili ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

La Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con

decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio Direttivo della Associazione.

Art. 3) Associati

Il termine associati indica le persone fisiche che, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione e ideologia, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati:

- * i fondatori dell'Associazione;
- * coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'organo amministrativo.

Il numero degli associati deve essere almeno pari a quello eventualmente previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 117/2017.

Il consiglio direttivo può nominare soci onorari quelle persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione: essi hanno i medesimi diritti attribuiti agli altri associati dal presente statuto, ma non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

In particolare gli associati hanno diritto di:

- * frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e le manifestazioni promosse dall'Associazione stessa;
- * se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, partecipare all'assemblea;
- * se in regola con il pagamento della quota associativa annuale, intervenire e votare nell'assemblea;
- * conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- * proporre progetti ed iniziative da sottoporre al consiglio direttivo;
- * consultare i libri sociali facendone richiesta scritta al consiglio direttivo, il quale ne consentirà l'esame con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dal consiglio direttivo, che deve essere versata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio.

Art. 4) Volontari e Lavoratori

L'Associazione si avvale in modo prevalente nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari propri associati che, per libera scelta, svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari sono iscritti in un apposito registro se svolgono la loro attività in modo non occasionale. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La Associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Associati, che non svolgono attività di

volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Art. 5) Ammissione degli Associati

Coloro che vogliono entrare a far parte dell'Associazione ne fanno domanda all'organo amministrativo mediante istanza scritta che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente Statuto.

Sull'istanza si pronuncia l'organo amministrativo con delibera da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni, da comunicarsi all'interessato. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve comunicare all'interessato le motivazioni del diniego.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea nella prima adunanza successiva.

Art. 6) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto al momento della ricezione della comunicazione da parte del consiglio direttivo, non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del consiglio direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente Statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata del consiglio direttivo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea, che, in contraddittorio, devono decidere in via definitiva nella prima riunione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica al socio del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente ed il vice presidente;
- d) l'organo di controllo.

Art. 8) Assemblea

A) Funzioni

L'assemblea:

– nomina e revoca i componenti del consiglio direttivo, dell'organo di controllo e il revisore;

- approva il bilancio di esercizio e, ove previsto, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove le azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del consiglio direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo:

- * almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'esercizio precedente e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere;
- * ogniqualvolta il consiglio direttivo ne ravvisi la necessità;
- * quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo (fisico o virtuale) dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno otto giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

C) Diritto di intervento e di voto

Hanno diritto di intervento e di voto in assemblea tutti gli associati purché in regola con il pagamento della quota annuale. Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso in cui l'associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese.

D) Svolgimento

L'assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente ovvero, in assenza anche di quest'ultimo, o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal presidente, ovvero ad un notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il consiglio direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea e affisso presso la sede sociale.

Il presidente ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il presidente può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal consiglio direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi parzialmente o esclusivamente con modalità in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

E) Quorum costitutivo e deliberativo

L'assemblea è validamente costituita:

- (i) in prima convocazione qualora intervenga almeno la metà degli associati aventi diritto di voto;
- (ii) in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

L'assemblea delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto:

- (i) in prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati ed occorre il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti;
- (ii) in seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati ed occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati intervenuti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 9) Consiglio direttivo

A) Funzioni

Il consiglio direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione: è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria. Spetta al consiglio direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'assemblea;
- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- eleggere al suo interno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere.
- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;
- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con banche e istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la pubblica amministrazione;
- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;

- deliberare la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) Composizione

Il consiglio direttivo si compone di un numero di consiglieri variabile da 5 (cinque) ad 9 (nove) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I consiglieri sono scelti fra gli associati e durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio dall'assunzione del mandato. Essi sono rieleggibili.

I consiglieri devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'associazione.

Dalla carica di consigliere si decade per dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge. I consiglieri decadono di diritto dalla carica nelle seguenti ipotesi:

- mancata partecipazione a tre sedute consecutive del consiglio direttivo, senza giustificato motivo;
- mancato rispetto delle norme statutarie o compimento di atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine dell'Associazione.

La decadenza è pronunciata dal consiglio direttivo entro trenta giorni dalla conoscenza dell'esistenza della causa di decadenza.

All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda e deve essergli concesso un congruo termine per presentare eventuali controdeduzioni a sua discolpa.

Se vengono a mancare uno o più amministratori il consiglio direttivo provvede alla sua/loro sostituzione, attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del consiglio direttivo svoltasi nel rispetto dell'ordine di preferenza espresso dall'assemblea. In caso di esaurimento del numero dei non eletti o di assenza il sostituto o i sostituti sono nominati dall'Assemblea. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori si intende decaduto l'intero consiglio direttivo.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

C) Funzionamento

Il consiglio direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il consiglio direttivo:

* è validamente riunito quanto sono presenti almeno la metà dei consiglieri;
* è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l'organo di controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

* delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'organo di controllo.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente e possono svolgersi parzialmente o esclusivamente in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al presidente l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, trascritto sul libro dei verbali del consiglio direttivo.

D) Doveri dell'ufficio

I componenti il consiglio direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

I consiglieri devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il consiglio direttivo, astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I consiglieri rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

Si applica in ogni caso il disposto dell'art. 2475-ter del codice civile.

Art. 10) Presidente e vice presidente

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, è eletto dal consiglio direttivo al suo interno e rimane in carica fintanto che rimane in carica il consiglio direttivo.

Il potere di rappresenta è generale e le limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di temporanea impossibilità ad agire personalmente, le funzioni attribuite al presidente sono svolte dal vice presidente.

Art. 11) Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un organo di controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti a condizione che tutti i suoi componenti siano revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'organo di controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. Se monocratico deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

I componenti l'organo di controllo durano in carica 3 (tre) esercizi fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del mandato e sono rieleggibili.

Ai componenti l'organo di controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'organo di controllo è incompatibile con quella di consigliere.

Art. 12) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge o qualora sia ritenuto opportuno l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13) Patrimonio e mezzi di finanziamento dell'Associazione

A) Composizione

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio;
- b) da ogni altro bene, mobile o immobile, che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- c) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione e ogni altra riserva vincolata per decisione di terzi o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali, i legati, le eredità e i contributi pubblici e privati;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio Direttivo;
- e) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse ai sensi all'art. 6 del D.lgs. 117/2017;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della Associazione e con la qualifica di associazione di promozione sociale nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017

B) Destinazione

Il patrimonio complessivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 2 ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è, in ogni caso, vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Art. 14) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'organo di controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del consiglio direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il consiglio direttivo deve predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente al bilancio di esercizio anche il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. Il bilancio sociale dovrà essere depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del consiglio direttivo, all'organo di controllo, ai dirigenti, nonché agli associati.

Art. 15) Devoluzione

Salve le inderogabili norme di legge, in caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del consiglio direttivo previo parere positivo del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

F.to: Cecilia Nicolai
Monica De Paoli

Certifico io sottoscritta, **Monica De Paoli**, notaio in Milano, iscritto al Collegio Notarile di Milano, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale *(dotata di certificato di validità fino al 6 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority)*, che la presente copia *(rilasciata in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. 117/2017)*, contenuta su supporto informatico, è conforme all'originale formato su supporto cartaceo.

Milano, 13 tredici ottobre 2023 duemilaventitré